



**TRIBUNALE DI BRINDISI**

CANCELLERIE ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCORSALE

NR. 162/22 R. Es. IMM-MOB  
sub 3

**IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Letto il ricorso depositato telematicamente;

Esaminati gli atti della procedura esecutiva opposta e rilevato che SUSSISTONO (NON

SUSSISTONO) i presupposti per ordinare con decreto la sospensione della procedura stessa;

Infatti non sussistono prime facie le condizioni legittimanti l'esecuzione, come individuati di recente dalla Suprema Corte in materia di mutuo condizionato avuto a constare il verificarsi dell'evento condizionante, dedotto in contratto, dalle forme qualificate prescritte dall'art 474 cpc (atto pubblico o al più scrittura privata autenticata)

Visti gli artt. 615, 616/617 e 618/619 comm 2 e 625 comma 1 cpc;

FISSA

La comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 4/11/24  
Asspendendo medio tempore l'esecuzione  
MANDA

Al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto entro il 30/9/24  
Brindisi, 25/6/24

Il Giudice dell'Esecuzione

dot. Patarin

2025 - Ufficio di Cancelleria  
Depositi in cancelleria



25/6/24

ASSISTENTE GIUDIZIAR  
Lessa Sarò BARDELLI

